

PARTE I

LA RIFORMA DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La crisi della funzione nomofilattica della nostra Cassazione. – 3. Il “modello italiano” di Corte Suprema. – 4. Le scelte del legislatore ordinario nell’ottica del potenziamento della funzione nomofilattica della Cassazione. – 5. Le riforme introdotte con la L. 197/2016. – 6. La generalizzazione del procedimento camerale per la trattazione dei ricorsi in Cassazione. – 7. Contrasto con il principio costituzionale della pubblicità dei giudizi. – 8. Il nuovo «procedimento camerale senza partecipazione delle parti» davanti alla sezione-filtro e alle altre sezioni semplici. – 9. La scelta del procedimento da seguire come provvedimento «a sorpresa». – 10. «Camerizzazione» e incisione del principio del contraddittorio. – 11. La rimessione della causa alla sezione semplice da parte del presidente della c.d. sezione-filtro. – 12. La nuova disciplina della discussione in pubblica udienza. – 13. Il nuovo termine per la rinuncia al ricorso (principale o incidentale). – 14. Le modifiche sulla correzione e la revocazione delle pronunce della Cassazione. – Appendice normativa.

1. *Premessa.*

Negli ultimi anni il processo civile italiano è stato sottoposto a numerosi e sostanziosi interventi di riforma, tutti sempre giustificati dall’«emergenza» e da finalità di accelerazione, snellimento, semplificazione della disciplina processuale. Ma – stando anche ai dati statistici (1) – non sembra che questi interventi abbiano sortito effetti particolarmente significativi.

Nonostante ciò e nella convinzione comune che per migliorare la situazione servirebbe un piano ampio ed organico di interventi finanziari, di incremento del personale e di riorganizzazione delle strutture, piuttosto che continui interventi di riforma della disciplina processuale, il nostro legislatore si ostina ad intervenire, in maniera del tutto estemporanea, sulla disciplina del processo civile. E spesso – soprattutto negli ultimi tempi – con il chiaro obiettivo di cercare di limitare l’accesso stesso alla tutela giurisdizionale o a suoi fondamentali rimedi o di ridurre alcune delle garanzie processuali, costituzionalmente garantite, quasi che –

(1) Per i quali v. la *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016* del primo presidente della Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario (Roma, 26 gennaio 2017).

in tempi di crisi economica – l'incisione di fondamentali garanzie processuali di per sé possa portare ad un immediato ritorno economico.

È quel che è accaduto in questi anni con particolare riferimento al giudizio civile di cassazione: nel 2009, nel 2012 e, da ultimo, nel 2016.

Va anche detto che non sempre gli interventi di modifica degli ultimi anni sono stati realizzati in maniera coerente e lineare. Infatti, proprio con riferimento al giudizio di cassazione si è assistito anche a ripensamenti del legislatore, che si sono concretizzati in repentine retromarce. Ciò che ha determinato non poche incertezze sul piano applicativo ed interpretativo.

2. *La crisi della funzione nomofilattica della nostra Cassazione.*

Molti dei problemi che oggi attanagliano il giudizio di cassazione sono strettamente connessi alla funzione che il nostro ordinamento processuale riserva a tale rimedio.

Se prendiamo le mosse dal 1° comma dell'art. 65 R.D. 12/1941, che definisce come noto i compiti della Cassazione, ricaviamo che essa «quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge». Ne ricaviamo che il compito di nomofilachia assegnato alla Corte di cassazione consiste nell'assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte dei giudici di merito.

Si tratta di un compito di estrema importanza dal punto di vista dei valori che mira a proteggere (2).

Anzitutto, ad esso è connessa la salvaguardia del principio di uguaglianza solennemente enunciato dall'art. 3 della Costituzione. Siccome la norma costituzionale parla di «uguaglianza di tutti davanti alla legge», è evidente che, se la legge (sostanziale e processuale) da applicare non dovesse essere interpretata in maniera uniforme dai giudici di merito davanti ai quali se ne invoca l'applicazione, si realizzerebbe la violazione proprio di tale principio fondamentale.

In secondo luogo, al compito nomofilattico è connesso anche il profilo della certezza del diritto applicabile al caso concreto e della prevedibilità delle decisioni. È inutile sottolineare come proprio l'incertezza nell'interpretazione ed applicazione delle norme si riveli un limite di notevole rilevanza per il buon funzionamento del traffico giuridico e, di riflesso, di quello commerciale, in quanto i soggetti che lo realizzano non sono in grado di prevedere le conseguenze delle loro azioni sul piano della relativa valutazione giuridica.

In terzo luogo, all'uniforme interpretazione ed applicazione della legge ap-

(2) V., in particolare, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, XXV ed., Torino, 2016, p. 544 ss.; A. PROTO PISANI, *Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione sistematicamente interpretata*, in *Foro it.*, 2009, V, 380 e ID., *Principio di uguaglianza e ricorso per cassazione*, *ivi*, 2010, V, 65, che sottolinea la stretta correlazione fra nomofilachia e salvaguardia del principio di uguaglianza; F. BILE, *Riforme costituzionali e Corte di cassazione*, *ivi*, 2011, V, 133 ss.

plicabile è connesso il tanto declamato principio della ragionevole durata del processo. L'uniforme interpretazione, determinando di riflesso la prevedibilità delle decisioni giudiziali, porta inevitabilmente ad una riduzione dell'eccessiva conflittualità che caratterizza più di altri il nostro sistema, con indubbi effetti sul carico di lavoro degli organi giurisdizionali. Sempre in quest'ottica, peraltro, non vanno neanche trascurati i benefici effetti che l'uniforme interpretazione e applicazione della legge determina sull'efficienza degli stessi organi giurisdizionali e sulla velocità delle loro decisioni. È difficile negare che una prassi giurisprudenziale uniforme richiede ai giudici che vi si adeguano un'attività incomparabilmente minore di quella richiesta a chi si accinge a risolvere ogni singolo caso a lui sottoposto come se fosse da decidere per la prima volta.

Infine, l'uniforme interpretazione incide sulla stessa autorevolezza del potere giurisdizionale. La coerenza interna nell'interpretazione e applicazione delle norme comporta un rafforzamento del potere giurisdizionale nel quadro dei poteri dello Stato, che risulta al contrario indebolita e messa in crisi dalla diminuita credibilità connessa ad una giurisprudenza caratterizzata al proprio interno da contrasti interpretativi, oscillazioni, orientamenti contrapposti.

È evidente, dunque, che il non corretto funzionamento dell'organo della nomofilachia va ad incidere direttamente su tutti questi profili.

Ora, sebbene l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario del 1941 indichi fra le funzioni affidate alla nostra Cassazione quella di assicurare l'«uniforme interpretazione della legge», questa fondamentale funzione non sembra essere assicurata oggi dalla nostra Corte Suprema.

E questo per diverse ragioni, in parte legate al modello di Corte di cassazione, del tutto particolare, ibrido, che è stato adottato nel nostro sistema e che ha portato a parlare della nostra Cassazione come di “vertice ambiguo” (Taruffo), in parte alle incertezze e disarmonie che lo stesso legislatore ordinario ha evidenziato quando ha deciso di intervenire sulla disciplina del giudizio di cassazione, in parte, infine, alla qualità delle decisioni assunte dalla Corte e dunque alla qualità della giurisdizione che essa è chiamata ad esercitare.

3. Il “modello italiano” di Corte Suprema.

Non v'è dubbio che il modello di Corte Suprema che si è consolidato nel corso del tempo nel nostro sistema processuale è un modello multiforme (e dunque, “ambiguo”) di Cassazione (che è sostanzialmente quello che Calamandrei aveva individuato nel 1920 nella sua monografia sulla *Cassazione civile*): una Corte Suprema unica collocata al vertice del sistema giudiziario, con il compito di assicurare l'osservanza della legge, intervenendo per eliminare le violazioni di legge (sostanziale e processuale) commesse dai giudici inferiori (*ius litigatoris*) e così realizzando in modo integrale e completo la funzione di nomofilachia (*ius constitutionis*).

Peraltro, sempre con riferimento al “modello italiano” della Corte di cassazione, non può essere ignorata l’interpretazione e l’applicazione che dell’art. 111, ex 2° comma, attuale 7° comma, Cost. hanno offerto sia la Corte costituzionale, sia la stessa Cassazione in tutti questi anni.

Ed infatti, se si considera la posizione assunta a questo proposito dalla Corte costituzionale, ci si rende conto che essa ha sempre affermato la necessità (costituzionale, appunto) di assicurare quella che gli stessi giudici costituzionali chiamano l’«effettività del giudizio di cassazione», ritenendo che le parti abbiano un vero e proprio «diritto al processo in cassazione» e che il controllo di legittimità della Cassazione vada considerato un «rimedio costituzionalmente imposto».

Già intorno agli anni ’70, infatti, i giudici costituzionali sottolineano la natura garantistica del ricorso per Cassazione e che «l’art. 111, secondo comma, della Costituzione, ammettendolo ‘sempre’, e cioè senza esclusioni, ne attribuisce il potere a tutte le parti del giudizio di merito, quando siano consumate o non siano consentite altre forme di gravame» (3). Aggiungendo che «di fronte alla garanzia assicurata al cittadino dall’art. 111, comma secondo, della Costituzione – che l’autorizza a invocare il riesame di legittimità di qualsiasi sentenza – nessuna norma che, in contrario, restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati, anche se a tutela di altre esigenze, può ritenersi conforme al dettato costituzionale» (4).

Questa garanzia – hanno poi chiarito i giudici costituzionali – si qualifica ulteriormente in funzione del complessivo art. 111 Cost., «il quale ... non a caso continua a prevedere, *quale nucleo essenziale del «giusto processo regolato dalla legge»*, il principio secondo il quale contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale «è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge» (5).

Ciò sta dunque a significare – ha sottolineato, ancora, la Corte costituzionale – «non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto contro tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale – il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l’espreso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) – contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione» (6).

Se ne deduce che – piaccia o non piaccia – nella formulazione dell’art. 111, 7° comma, Cost., la Corte costituzionale identifica in modo indiscutibile il drit-

(3) Così C. Cost. 15 gennaio 1970 n. 1; C. Cost. 5 luglio 1971 n. 173.

(4) Così C. Cost. 13 gennaio 1972 n. 29.

(5) C. Cost. 28 luglio 2000 n. 395.

(6) C. Cost. 28 luglio 2000 n. 395, ripresa anche dalla successiva C. Cost. 9 luglio 2009 n. 207, in *Giur. it.*, 2010, p. 627, con nota di A. CARRATTA, *La Corte costituzionale ed il ricorso per cassazione ecc.*, in *Foro it.*, 2009, I, 3281, con nota di G. COSTANTINO, in *Corr. giur.*, 2010, p. 182, con nota di A. PARISI e in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 951, con nota di A.A. ROMANO.

to delle parti al controllo di legittimità da parte della Cassazione sull'operato dei giudici di merito e soltanto dall'esercizio di questo controllo (ma in subordine ad esso) fa scaturire l'affermazione della funzione nomofilattica. In altri termini, stando alle conclusioni dei giudici costituzionali, è vero che la funzione della Cassazione nel nostro ordinamento è quello propriamente nomofilattico e di esso ha tenuto conto il legislatore costituzionale nella formulazione dell'art. 111 Cost.; ma è vero anche che il ricorso in Cassazione «per violazione di legge» va visto come «nucleo essenziale del 'giusto processo regolato dalla legge'», vale a dire come garanzia soggettiva per le parti del giudizio di merito al fine di ottenere il «controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema».

Quindi, può anche ammettersi che nel testo costituzionale siano state recepite le funzioni che l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario assegna alla Cassazione, ma – secondo i giudici costituzionali – accanto a queste funzioni o meglio prevalente rispetto a queste è la funzione di garanzia che riveste il ricorso per cassazione di cui al 7° comma Cost., nel quale è da individuare un diritto delle parti al controllo di legittimità.

Ed alle medesime conclusioni ci pare conduca l'interpretazione ed applicazione che la stessa Cassazione ha fatto dell'art. 111 (ex 2° comma ed attuale 7° comma) Cost. a partire dalla famosa sent. 2953/1953 sull'applicabilità del ricorso per cassazione anche avverso i provvedimenti definitivi a contenuto decisorio diversi dalla sentenza. Alla luce di questo orientamento, che perdura da oltre sessant'anni appare difficile negare la configurazione del ricorso per cassazione dell'art. 111 Cost. come garanzia soggettiva rafforzativa dell'effettività della tutela giurisdizionale di cui al 1° comma dell'art. 24 Cost. e l'inserimento di tale norma costituzionale «nel sistema delle impugnazioni come 'norma di chiusura', nel senso che la definitività dei provvedimenti a contenuto decisorio richiede che contro di essi sia ammissibile «almeno» il ricorso «straordinario» in Cassazione» (7).

Soluzione, questa, fatta propria in diverse recenti occasioni (come, ad es., in occasione della riforma fallimentare) anche dal legislatore ordinario.

E ribadita ancora di recente dalla stessa Cassazione addirittura con riferimento a provvedimenti che, pur non avendo natura propriamente decisoria, vadano tuttavia ad incidere su posizioni giuridiche particolarmente rilevanti, come quelle, ad es., che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale. Infatti, anche nel caso di provvedimenti limitativi o ablativi di tale responsabilità – come hanno riconosciuto i giudici della Suprema Corte di recente – non si può escludere la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. in considerazione del fatto che il provvedimento che disponga la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale «incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale» (8).

(7) V. DENTI, *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, V, 229 e ss.

(8) Così, da ultimo, Cass. 21 novembre 2016 n. 23633.

4. *Le scelte del legislatore ordinario nell'ottica del potenziamento della funzione nomofilattica della Cassazione.*

Il nostro legislatore, pur avendo a che fare con un modello di Corte Suprema come quello descritto, negli ultimi anni – ed in particolare dopo la costituzionalizzazione del c.d. principio della ragionevole durata del processo – ha dovuto fare i conti con l'incidenza che ha il giudizio di cassazione proprio sulla complessiva durata dei processi civili.

Dovendo confrontarsi con tale problema, ha dovuto fare di necessità virtù, per così dire, ed ha puntato decisamente sul rafforzamento di alcune caratteristiche proprie del giudizio di cassazione, già presenti nella disciplina di tale rimedio impugnatorio, a detrimento di altre, che pure – come detto – sono insite nel profilo genetico della nostra Cassazione. Ha pensato, cioè, di orientare il giudizio di cassazione in una ben precisa direzione, come se la Corte di cassazione assolvesse nel nostro sistema processuale alla sola funzione nomofilattica e non avesse anche, invece, funzione di garanzia soggettiva per le parti. Ne è venuto fuori un deciso rafforzamento dello *ius constitutionis* rispetto allo *ius litigatoris*, pur in presenza di un testo come quello dell'art. 111, 7° comma, Cost. rimasto invariato e nel quale – come detto – non solo si riafferma la compresenza dei due profili, ma sembra che l'attenzione sia soprattutto alla garanzia soggettiva del rimedio.

Fatta questa scelta di fondo, anche se – per così dire – *praeter Constitutionem*, il legislatore si è preoccupato di salvaguardare soprattutto la ragionevole durata dei giudizi di cassazione e, animato da tale preoccupazione, ha fatto ricorso a strumenti processuali sempre più sofisticati. Ciò è avvenuto attraverso successivi interventi legislativi che hanno utilizzato quattro diverse tecniche processuali, tutte ispirate sostanzialmente al modello della Corte con funzioni esclusivamente nomofilattiche, e con le quali la stessa giurisprudenza della Cassazione (oltre che gli operatori pratici) in questi anni si è dovuta confrontare: a) il rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione, fino a riconoscere una rilevanza del tutto particolare ai principi di diritto affermati dalla Corte (riformulazione degli artt. 363; 374, 3° comma; 384, 1° comma, c.p.c.) (9); b) la limitazione dell'accesso al rimedio impugnatorio attraverso l'introduzione di un «filtro» di ammissibilità di selezione dei ricorsi (art. 360 bis c.p.c.) (10); c) il potenziamento della Corte come giudice della legittimità, con l'eliminazione degli esigui spazi in cui in precedenza si consentiva il controllo anche del giudizio di fatto, mediante il controllo della motivazione (riformulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) (11); d) la sempre più accentuata velocizzazione del giudizio in cassazio-

(9) C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 550 e ss.

(10) C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 606 e ss.

(11) C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., II, p. 565 e ss.

ne, fino ad arrivare, da ultimo, all'adozione del rito camerale come rito generalizzato (nuovo art. 375, 2° comma) (v. il successivo §).

Nella medesima direzione, peraltro, si sono orientati anche alcuni provvedimenti di natura per così dire para-legislativa. Il riferimento è, in particolare, al decreto del primo presidente della Cassazione del 14 settembre 2016 (12), intitolato «*La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*» (13), nel quale si prevede espressamente che, in sede di decisione dei ricorsi in Cassazione, vengano distinte le decisioni di rilevanza nomofilattica, quelle che attengono allo *ius constitutionis*, da tutte le altre e che, mentre con riferimento alle prime la Corte continui ad adottare la tradizionale motivazione approfondita e articolata, con riferimento alle seconde, invece, debbano essere adottate «tecniche più snelle di redazione motivazionale», coincidenti con l'eliminazione dell'esposizione dei fatti di causa e dei motivi di ricorso (sempre che gli stessi emergano dalle ragioni della decisione) e con l'utilizzazione di appositi moduli per specifiche questioni affrontate nella decisione e su cui la giurisprudenza della Corte risulti consolidata.

L'obiettivo di tale provvedimento, che pure – data la sua provenienza – dovrebbe avere contenuti meramente organizzativi del lavoro della Corte, è evidente: differenziare i ricorsi per Cassazione a seconda che rivestano oppure no valenza nomofilattica, nell'erronea convinzione che la funzione del rimedio in questione sia soltanto quella nomofilattica e non anche – come tradizionalmente la Corte costituzionale e la stessa Cassazione hanno riconosciuto – quella di assicurare il diritto delle parti al controllo di legittimità sull'operato dei giudici di merito (*ius litigatoris*).

Non meno rilevanti si rivelano – al fine di far emergere la diffusa condivisione di questa impostazione culturale – i due Protocolli d'intesa sull'applicazione della nuova disciplina del giudizio in Cassazione: il *Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e la Procura generale sull'applicazione del nuovo rito civile* del 17 novembre 2016 (14) e il *Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del nuovo rito civile* del 15 dicembre 2016 (15). In essi, sottolineata la rilevanza della riforma in vista del perseguimento degli obiettivi di accelerazione dei giudizi e

(12) Pubblicato in *Foro it.*, 2016, V, 346 e ss.

(13) V. anche, nella stessa direzione, il *Documento programmatico sulla sesta sezione civile*, emanato il 22 aprile 2016 con *Nota del primo presidente della Corte di cassazione* (in *Foro it.*, 2016, V, 350 e ss.).

(14) Pubblicato in *Foro it.*, 2017, V, 64 e ss.

(15) Pubblicato in *Foro it.*, 2017, V, 61 e ss. Sulla sinteticità dei motivi di ricorso in Cassazione v. anche, in precedenza, il *Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria*, del 17 dicembre 2015, in www.consigionazionaleforense.it. In proposito v. A. PANZAROLA, *La difesa scritta ed orale in Cassazione dopo il Protocollo d'intesa Mascherin-Santacroce e la legge 25 ottobre 2016 n. 197*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, p. 1061 e ss. V. anche C. PUNZI, *La nuova stagione della Corte di cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 6 e ss.

smaltimento dei ricorsi pendenti, si rileva la necessità di addivenire ad una prassi comune, il più possibile condivisa, dei principali snodi problematici che emergono dalla nuova disciplina. Ma soprattutto si dà per acquisito che «l'impianto di fondo» della nuova «riforma radicale della struttura del processo civile di cassazione ... si impernia sulla distinzione tra giudizi che hanno valenza nomofilattica, destinati alla trattazione nella pubblica udienza, e giudizi privi di tale carattere, destinati alla trattazione in camera di consiglio non partecipata». Ciò al fine di «concentrare più adeguate risorse ed energie nell'espletamento della funzione nomofilattica propria di una Suprema Corte».

5. Le riforme introdotte con la L. 197/2016.

Anche l'ultimo degli interventi legislativi sul giudizio di cassazione, dunque, – quello contenuto nella L. 25 ottobre 2016 n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016 n. 168, recante «*Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*» – si inserisce nella stessa linea di tendenza, inaugurata nel 2006 e seguita dai successivi interventi, tutti ispirati dall'esigenza di rafforzare la funzione nomofilattica della Cassazione e di semplificare e snellire la disciplina del relativo giudizio.

Al di là delle perplessità che continua a suscitare l'utilizzo della decretazione d'urgenza in materia processuale, già evidenziate in altre sedi (16), e nonostante la cattiva abitudine del Governo di omettere l'individuazione dei presupposti di necessità e urgenza pure imposta dall'art. 77 Cost., si tratta di un intervento che a nostro parere va ad incidere direttamente sulla qualità delle decisioni assunte dalla Corte e dunque sulla qualità della giurisdizione che essa è chiamata ad esercitare, incrinando la salvaguardia della fondamentale garanzia del contraddittorio fra le parti. E forse proprio per questo molto più rilevante sul piano squisitamente processuale (17).

Se l'autorità delle decisioni della Cassazione e dunque la sua funzione nomofi-

(16) A. CARRATTA-P. D'ASCOLA, *Riforma del processo civile nel d.l. 69/2013*, in *Libro dell'anno del diritto 2014*, Roma, 2014, p. 490.

(17) Per una valutazione complessivamente critica del nuovo intervento legislativo v. il documento presentato dalla *Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile – Ampliamento del procedimento camerale in cassazione*, in *Foro it.*, 2016, V, 354. V. anche, sempre in chiave critica, A. CARRATTA, *La «cameralizzazione» del giudizio in Cassazione e la garanzia del contraddittorio a rischio*, in *www.processocivileweb.it*; B. SASSANI, *Da Corte a Ufficio Smaltimento: ascesa e declino della «Suprema»*, in *www.judicium.it*; G. SCARSELLI, *Il nuovo giudizio di cassazione per come riformato dalla legge 197/2016*, in *www.questionegiustizia.it*; ID., *In difesa della pubblica udienza*, in *Foro it.*, 2017, V, 30 e ss.; G. COSTANTINO, *Note sulle «Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione*, *ibidem*, 7 e ss.; D. DALFINO, *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione, nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli di intesa*, *ibidem*, 2 e ss.; F.S. DAMIANI, *Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e l'efficientismo del legislatore*, *ibidem*, 23 e ss.

lattica riposa unicamente sull'effettività dell'adeguamento ad esse da parte degli altri giudici e tale effettività discende dall'intrinseca capacità di queste decisioni di convincere e di farsi spontaneamente accettare, cioè dalla loro intrinseca persuasività e autorevolezza, determinante per il raggiungimento di tale finalità è la qualità delle decisioni assunte e il procedimento attraverso il quale ad esse si perviene.

Ora, non è necessario avere un grande acume processuale per comprendere che in sede di esercizio della giurisdizione la buona qualità dei risultati dipende proprio dalle regole processuali che si seguono per ottenere le decisioni. Si tratta di considerazione talmente ovvia che lo stesso legislatore costituzionale nel riformare l'art. 111 della Costituzione ha tenuto ad esplicitare che la giurisdizione (quale che sia il suo contenuto e dunque anche quella di legittimità) «si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge».

È chiaro, dunque, che pensare di «semplificare» – come ama dire oggi – le regole processuali senza che ne venga intaccata la qualità delle decisioni, e dunque la qualità della giurisdizione, è quanto meno da ingenui. Tanto più quando – come è accaduto, appunto, con la L. 197/2016 – la «semplificazione» delle regole processuali riguardi direttamente il giudizio in Cassazione.

Con essa, infatti, il nostro legislatore – novellando ben nove articoli del codice di rito (artt. 375, 376, 1° comma, 377, 379, 380 bis, 380 ter, 390, 391, 391 bis), oltre ad aggiungerne uno di nuovo conio (380 bis.1) – introduce alcune importanti innovazioni, che per alcuni aspetti «rivoluzionano» (e non in positivo, va detto) il giudizio civile di Cassazione, con il chiaro obiettivo di semplificarne e snellirne l'articolazione:

a) anzitutto, stabilisce, per la prima volta nel nostro sistema processuale, che il procedimento in camera di consiglio costituisca la regola per la trattazione dei ricorsi in Cassazione, arrivando a capovolgere completamente l'impostazione che finora ha governato il giudizio davanti alla Suprema Corte e che prevedeva la discussione in pubblica udienza come procedimento ordinario da seguire e il rito camerale come eccezione riservata a pochi, limitati casi (quelli indicati dall'art. 375 c.p.c.);

b) in secondo luogo, innova in modo sostanzioso la disciplina dello stesso procedimento camerale così generalizzato, trasformandolo da procedimento alla cui trattazione le parti partecipano attivamente a «*procedimento camerale senza partecipazione delle parti*»;

c) in terzo luogo, sottrae al contraddittorio fra le parti la decisione che conduce all'adozione di questo peculiare procedimento camerale e alla sottrazione del proposto ricorso al procedimento ordinario della pubblica udienza, eliminando la relazione (una sorta di "ordinanza opinata") (18) del relatore assegna-

(18) N. PICARDI, *L'ordinanza opinata nel rito camerale in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, p. 322 e ss.; A. PANZAROLA, *Ultimissime sul giudizio di cassazione (a proposito della legge 25 ottobre 2016, n. 197)*, in *www.giustiziacivile.com*.

tario del ricorso «con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia», in precedenza prevista dall'art. 380 bis, 1° comma;

d) in quarto luogo, sempre al fine di semplificare il più possibile il procedimento, viene introdotta la possibilità che il presidente dell'«apposita sezione» (la sezione VI), ove ad un sommario esame del ricorso la Corte ravvisi che non sussistono i presupposti, previsti dall'art. 375 per la trattazione con il procedimento camerale, rimetta direttamente gli atti alla sezione semplice (e non più al primo presidente della Corte di cassazione affinché proceda all'assegnazione alla sezione semplice, come era previsto in precedenza);

e) ancora, modifica anche lo svolgimento della discussione orale in pubblica udienza prevedendo che il pubblico ministero esponga le sue conclusioni prima dei difensori delle parti ed eliminando la possibilità per questi ultimi (prevista in precedenza) di presentare «brevi osservazioni per iscritto»;

f) inoltre, fissa alla data dell'adunanza in camera di consiglio il termine per le parti per avanzare la rinuncia al ricorso (principale o incidentale) nei casi in cui la trattazione avvenga con il procedimento camerale;

g) infine, elimina il termine – in precedenza previsto dall'art. 391 bis – per la correzione degli errori materiali delle pronunce della Cassazione, ammettendo che essa possa avvenire in ogni tempo e anche d'ufficio, e conforma al termine lungo di cui all'art. 327 (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) il termine per proporre la revocazione avverso le pronunce della stessa Cassazione (prima fissato in un anno).

Ma procediamo con ordine all'esame particolareggiato di queste innovazioni.

6. *La generalizzazione del procedimento camerale per la trattazione dei ricorsi in Cassazione.*

Come detto, la prima soluzione di rilevanza processuale che il legislatore del 2016 adotta con riferimento al giudizio in Cassazione è quella che porta a generalizzare l'utilizzazione del procedimento camerale nella trattazione dei ricorsi e a far diventare del tutto residuale la trattazione in pubblica udienza.

Come si ricorderà, prima della riforma introdotta nel 2016, generalmente la trattazione dei ricorsi in Cassazione avveniva con la trattazione orale in pubblica udienza davanti al collegio. Ciò a differenza della trattazione in camera di consiglio, la quale, invece, era prevista nelle sole ipotesi tipiche indicate dall'art. 375 c.p.c. e in pochi altri casi.

L'art. 375, infatti, nella sua formulazione anteriore alle modifiche del 2016 prevedeva che «*la Corte, sia a Sezioni unite che a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità* (19) *del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente propo-*

(19) Ma anche l'improcedibilità del ricorso secondo Cass. 18 ottobre 2011 n. 21563, in *Foro it.*, 2012, I, 2491.